N. R.G. 2/2026

Tribunale Ordinario di Oristano

Procedure Concorsuali

DECRETO

IL GIUDICE DELEGATO

Letti gli atti della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposta dai coniugi [redacted], nato a [redacted], e [redacted], nata a [redacted], entrambi residenti in [redacted] rappresentati e difesi dagli Avv.ti Silvia Albiani e Vanessa Corpino, con domicilio eletto presso il loro studio in Cagliari, via Grazia Deledda n. 74;

Esaminata la proposta di ristrutturazione dei debiti depositata in data 11.03.2026 ai sensi degli artt. 66 e 67 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza;

Vista la relazione particolareggiata e l'attestazione di fattibilità del Gestore della crisi, Avv. Milena Figus, nominato dall'OCC dell'Ordine degli Avvocati di Oristano con provvedimento del 10.11.2025;

Rilevato che i ricorrenti hanno presentato procedura familiare ai sensi dell'art. 66 CCII, essendo coniugi conviventi con origine comune del sovraindebitamento, e versano in stato di sovraindebitamento con un'esposizione debitoria complessiva di € 125.757,00, oltre a spese di procedura per € 9.676,00;.

Considerato che il nucleo familiare è composto da cinque persone e dispone del solo reddito da lavoro dipendente del Sig. [redacted] pari a € [redacted] mensili netti, essendo la Sig.ra [redacted] disoccupata, e che le spese necessarie al sostentamento familiare ammontano a € 1.220,00 mensili, importo congruo e inferiore alla soglia di povertà ISTAT;

Rilevato che il sovraindebitamento è derivato dal mutuo ipotecario stipulato nel 2007 per la costruzione dell'abitazione, dal licenziamento del Sig. [redacted] nel [redacted] dai successivi

finanziamenti contratti per esigenze familiari primarie, dall'inflazione eccezionale registrata negli anni 2022-2023 e dall'aumento dei tassi del mutuo;

Considerato che i ricorrenti propongono il pagamento di € pari a circa il 30% del debito totale, mediante finanziamento della in unica soluzione entro novanta giorni dall'omologa, o in alternativa mediante ottanta rate mensili da € 500,00 ciascuna;

Ritenuto che i ricorrenti sono consumatori ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. e) CCII e che sussiste lo stato di sovraindebitamento inteso come perdurante squilibrio tra obbligazioni assunte e patrimonio prontamente liquidabile;

Considerato che non ricorrono le condizioni ostative di cui all'art. 69, comma 1, CCII, non avendo i debitori determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, essendo lo stesso derivato da eventi imprevedibili e non imputabili quali il licenziamento, l'inflazione eccezionale e l'aumento dei tassi;

Considerato che il piano è sostenibile e più conveniente dell'alternativa liquidatoria, atteso che la vendita dell'abitazione dopo tre basi d'asta produrrebbe un ricavato netto di € 25.622,00, inferiore ai € 27.110,00 offerti al creditore ipotecario e che nell'alternativa liquidatoria i creditori privilegiati e chirografari avrebbero soddisfazione nulla, mentre il piano offre il 14-22% ai privilegiati e l'8% ai chirografari;

Ritenuto che la documentazione prodotta è completa e attendibile e consente la ricostruzione della situazione economico-patrimoniale dei debitori;

Considerato che ai sensi dell'art. 70, comma 4, CCII è opportuno concedere le misure protettive richieste per evitare che eventuali azioni esecutive future possano pregiudicare la fattibilità del piano e per garantire l'integrità del patrimonio dei debitori;

Visti gli artt. 66, 67, 68, 69 e 70 del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14;

P.Q.M.

Dichiara ammissibile la proposta di ristrutturazione dei debiti presentata dai coniugi e apre la procedura familiare ex art. 66 CCII;

Dispone la pubblicazione della proposta e del piano nell'apposita area del sito web del Tribunale di Oristano e la comunicazione, entro trenta giorni a cura dell'OCC Avv. Milena Figus, a tutti i creditori indicati nell'elenco allegato alla proposta;

Assegna ai creditori il termine di venti giorni dalla comunicazione per presentare osservazioni inviandole all'indirizzo PEC dell'OCC avvmilenafigus@puntopec.it e per proporre eventuali contestazioni;

Dispone che entro dieci giorni dalla scadenza del termine assegnato ai creditori l'OCC, sentiti i debitori, riferisca a questo Giudice in merito alle osservazioni ricevute, proponendo eventuali modifiche al piano ritenute necessarie;

Fissa per l'udienza del giorno **15 luglio 2026 ore 10.30** la comparizione delle parti per la discussione della proposta e per l'eventuale omologazione del piano ai sensi dell'art. 70, comma 7, CCII;

Dispone ai sensi dell'art. 70, comma 4, CCII che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio dei debitori i da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore alla data del presente decreto;

Dispone che i debitori non possono compiere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati da questo Giudice;

Dispone che le misure protettive sono revocabili su istanza dei creditori, o anche d'ufficio, in caso di atti in frode, ai sensi dell'art. 70, comma 5, CCII;

Dispone che l'OCC provveda, ove necessario, alla trascrizione del presente decreto presso i competenti uffici immobiliari;

Dispone la comunicazione del presente decreto a cura della Cancelleria ai ricorrenti, all'OCC, a tutti i creditori e al Pubblico Ministero.

Oristano, 19/03/2026

Il Giudice

Andrea Bonetti